

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1071 del 04/03/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ZAMBELLI-S.R.L. con sede legale in Comune di Galeata, Via Cimatti n. 11. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di taglio, modellatura e finitura di pietre per la creazione di pavimenti, rivestimenti, pezzi speciali sito in Comune di Civitella di Romagna, Strada Provinciale n. 4 Podere Belchiaro
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1105 del 04/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quattro MARZO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ZAMBELLI-S.R.L. con sede legale in Comune di Galeata, Via Cimatti n. 11. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di taglio, modellatura e finitura di pietre per la creazione di pavimenti, rivestimenti, pezzi speciali sito in Comune di Civitella di Romagna, Strada Provinciale n. 4 Podere Belchiaro

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.G.R. 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- D.G.R. n. 286 recante *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)"*;
- D.G.R. 18 dicembre 2006 n. 1860 recante *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Civitella di Romagna in data 26/09/2019, acquisita al Prot. Com.le 8766 e da Arpae al PG/2019/149996, da **ZAMBELLI-S.R.L.** nella persona di Zambelli Aurelio, in qualità di legale rappresentante della ditta, con sede legale in Comune di Galeata Via Cimatti n. 11, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di taglio, modellatura e finitura di pietre per la creazione di pavimenti, rivestimenti, pezzi speciali sito in Comune di Civitella di Romagna, Strada Provinciale n. 4 Podere Belchiaro, comprensiva di:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di dilavamento in corpo idrico superficiale (scarico S4);
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- Valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Considerato che con nota di Arpae PG/2019/162391 del 22/10/2019, inoltrata dal SUAP alla ditta, erano state richieste integrazioni;

Dato atto che, a seguito di richiesta di proroga, la ditta in data 24/12/2019 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 11959 e da Arpae al PG/2020/1179 del 07/01/2020;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Com.le 12156 del 30/12/2019 pervenuta a questa Agenzia in data 07/01/2020 e acquisita al PG/2020/1179, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Preso atto che con la medesima nota il Comune ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ed ha richiesto integrazioni finalizzate all'espressione del parere di compatibilità urbanistico edilizia;

Visto che in data 24/12/2020 la ditta ha trasmesso la documentazione necessaria all'espressione del parere di compatibilità urbanistico edilizia, acquisita al PG/2020/187811;

Considerato che in data 05/02/2021, il Comune con Nota Prot. Com.le 1382, acquisita da Arpae al PG/2021/19652 ha richiesto ulteriori integrazioni relative allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Atteso che in data 16/02/2021, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2021/24828;

Considerato che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 8766 del 22/01/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/10593 del 25/01/2020, il Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo del Comune di Civitella di Romagna ha specificato quanto segue:“(...) *Preso atto della “Valutazione dell'impatto acustico” redatta in data 28/05/2018 dal Per. Ind. Marco Rinaldini, il quale esprime “Secondo quanto emerso dall'elaborazione, si può desumere che l'impatto acustico della ditta Zambelli è CONFORME alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno per quanto riguarda i valori limite assoluti di immissione e i limiti differenziali”. Si esprime pertanto parere favorevole sotto il profilo acustico.*”;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 01/02/2021, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di dilavamento in corpo idrico superficiale: Rapporto istruttorio acquisito in data 01/02/2021;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. Com.le 2256 del 25/02/2021, a firma del responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo del Comune di Civitella di Romagna, acquisito da Arpa al PG/2021/33481;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, nell'ALLEGATO B e Tavola Unica e nell'ALLEGATO C e Tavola Unica, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ZAMBELLI-S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Civitella di Romagna;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Civitella di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni, Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ZAMBELLI-S.R.L.** (C.F./P.IVA 01798650402) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Galeata, Via Cimatti n. 11, **per lo stabilimento di taglio, modellatura e finitura di pietre per la creazione di pavimenti, rivestimenti, pezzi speciali sito in Comune di Civitella di Romagna, Strada Provinciale n. 4 Podere Belchiaro.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di dilavamento in corpo idrico superficiale;**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e Tavola Unica**, nell'**ALLEGATO C e Tavola Unica**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Civitella di Romagna e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Civitella di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Civitella di Romagna per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Civitella di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

ZAMBELLI srl ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento:-

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Civitella di Romagna con nota prot. n. 12156 del 30/12/19 acquisita al protocollo PG/2020/1179 del 07/01/20 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Civitella di Romagna;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2019/153525 del 07/10/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Civitella di Romagna di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2019/160271 del 17/10/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2020/73267 del 20/05/20 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle seguenti condizioni:

“EMISSIONE N. E1 LAVORAZIONE DELLA PIETRA - Al punto di emissione, E1 si eseguono operazioni di lavorazione di taglio della pietra da parte di un operatore. L'impianto è costituito di una cabina dotata di aspirazione meccanica delle polveri e di filtro costituito da una parete verticale dove scorre dell'acqua che cattura le polveri e le scarica nelle acque. I filtri interni in PVC hanno la sola funzione di “fermagocce “ che impediscono che l'acqua entri nel vano motori. Come specificato dalla ditta, la versione di cabina installata non è dotata di sistemi di filtrazione meccanica delle polveri. Dalla lettura del materiale relativo alla cabina, si evince anche la presenza di filtri a maniche in tessuto acrilico: nella relazione presentata non se ne fa menzione. Solo con questo impianto di abbattimento è prevista una resa pari al 98%. L'attività svolta non è compresa specificatamente nei Criteri CRIAER [approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/99]. Per quanto concerne gli inquinanti emessi si dovrà tenere conto, per similitudine, di quanto indicato nell'allegato 4 dei Criteri CRIAER al punto di seguito indicato:

4.8.1 Carico, scarico movimentazione, frantumazione e conservazione della materia prima

Inquinante	Concentrazione massima
Materiale particellare	20 mg/Nmc

Per questo punto specifico, generico e non specifico per la tipologia di attività di cui trattasi, il CRIAER prevede la presenza di un impianto di abbattimento tra quelli compresi in allegato 3 dei Criteri stessi

(filtro a maniche o tasche, precipitatori elettrostatici o abbattitori ad umido tipo venturi scrubber). La presenza di una cabina di aspirazione localizzata dotata di abbattimento ad umido e successivo separatore di goccia, contribuiscono a ridurre il quantitativo di materiale particolato in uscita dal camino. Sull'opportunità di prescrivere un ulteriore impianto di abbattimento delle polveri della tipologia prevista dal CRIAER, si rimanda ogni valutazione a codesto SAC, in assenza di specifiche esperienze di controllo, e per evitare valutazioni divergenti rispetto a situazioni analoghe già autorizzate. In ogni caso, gli autocontrolli di messa a regime potranno dare indicazioni esaustive nel merito dell'efficienza di abbattimento del sistema proposto e, in caso di concentrazioni molto inferiori al limite proposto nella configurazione impiantistica proposta, la conferma della non necessità di imporre un impianto di abbattimento specifico. Inoltre in considerazione di quanto disposto nel punto 4.22 All. 4 della D.G.R. 2236/09 e s.m.i (riferito a calcestruzzi e gesso ma applicabile anche al caso in questione per i motivi tecnici sopra detti) e in considerazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 2236/2009 e smi Allegato 3A. Titolo C. punto 1) si valuta di proporre il limite per le polveri pari 10 mg/Nmc con monitoraggio annuale.

EMISSIONE N. E1 LAVORAZIONE DELLA PIETRA

CARATTERISTICHE EMISSIONE E1	
Portata massima	11.000 Nmc/h
Altezza	5,5 m
Durata	2 h al giorno
Impianto di abbattimento	separatore di goccia
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con l'obbligo di effettuare monitoraggi di messa a regime e gli autocontrolli annuali".

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2020/142035/P del 09/06/2020, acquisita al protocollo di Arpa PG/2020/82696 del 09/06/20, ha trasmesso il parere di seguito riportato: "in relazione alla ditta che effettua taglio, modellatura e finitura di pietre si esprime parere favorevole per quanto di competenza".

Con nota prot. n. 741 del 21/01/2021, acquisita al prot. di Arpa PG/2021/9288 del 21/01/2021, il Comune di Civitella di Romagna – Servizio Urbanistica e Edilizia privata ha comunicato quanto di seguito riportato: ".... Dato atto che l'area su cui sorge l'attività è classificata dal vigente Regolamento Urbanistico Edilizio come ambito specializzato per le attività produttive (PE3); con la presente si comunica che l'attività svolta dalla società Zambelli, risulta conforme dal punto di vista urbanistico edilizio rispetto agli strumenti urbanistici vigenti".

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, con riferimento alla succitata relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ha ritenuto di esprimere le seguenti precisazioni e valutazioni in merito alla emissione E1:

- la Ditta, con la documentazione integrativa presentata al SUAP del Comune di Civitella di Romagna in data 24/12/2019, acquisita al protocollo di Arpa PGFC/2020/1179 del 07/01/2020, ha espressamente dichiarato che la cabina di cui alla emissione E1 non è dotata di altri sistemi di abbattimento oltre al velo d'acqua, precisando altresì che i filtri in PVC a nido d'ape hanno la sola funzione di "fermagocce" onde evitare che l'acqua possa raggiungere il vano motori;
- in relazione alla tipologia di impianto di abbattimento richiesto dai criteri tecnici regionali ex CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/99, si ritiene che, in linea con valutazioni effettuate per analoghe lavorazioni svolte in analoghe condizioni, il sistema proposto dalla Ditta (cabina aspirata con velo d'acqua), pur non essendo tra quelli individuati dai criteri ex CRIAER, possa essere in grado di operare un abbattimento idoneo al

rispetto del valore limite stabilito, vista la tipologia di polveri prodotte e tenendo anche conto dell'utilizzo limitato della cabina dichiarato dalla Ditta;

- si ritiene altresì di accogliere quanto proposto dal Servizio Territoriale nella medesima relazione tecnica, ovvero di valutare l'installazione di un diverso impianto di abbattimento alla luce dei risultati dei monitoraggi di messa a regime, inserendo a tale scopo la seguente prescrizione:
 - qualora, a seguito della effettuazione dei monitoraggi di messa a regime alla emissione E1, il valore limite di emissione prescritto per l'inquinante polveri non sia rispettato con un ampio margine di sicurezza, dovrà essere installato un impianto di abbattimento conforme alla migliore tecnologia prevista all'Allegato 3 paragrafo 3.2 "Impianti per l'abbattimento degli inquinanti in forma particellare" dei criteri tecnici regionali ex CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99. L'installazione di tale impianto di abbattimento dovrà essere preventivamente comunicata nel rispetto delle procedure per le modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, e delle successive valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Civitella di Romagna in data 26/09/2019 prot. n. 8766, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di taglio, modellatura e finitura di pietre per la creazione di pavimenti, rivestimenti, pezzi speciali sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – CABINA ASPIRANTE – LAVORAZIONE SUPERFICIALE DELLA PIETRA NON BAGNATA

Impianto di abbattimento: a velo d'acqua

Portata massima	11.000	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta

dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio dell'impianto di cui alla **emissione E1** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Civitella di Romagna la data di messa in esercizio dell'impianto di cui alla **emissione E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell'impianto.
6. Dalla data di messa a regime dell'impianto di cui alla **emissione E1**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione E1** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Qualora, a seguito della effettuazione dei monitoraggi di messa a regime alla **emissione E1** di cui al precedente punto 6., il valore limite di emissione prescritto per l'inquinante "Polveri totali" non sia rispettato con un ampio margine di sicurezza, dovrà essere installato un impianto di abbattimento conforme alla migliore tecnologia prevista all'Allegato 3 paragrafo 3.2 "*Impianti per l'abbattimento degli inquinanti in forma particellare*" dei criteri tecnici regionali ex CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/99. L'installazione di tale impianto di abbattimento dovrà essere preventivamente comunicata nel rispetto delle procedure per le modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

**SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI DILAVAMENTO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE
(S4 in planimetria)**

PREMESSA:

- Con la presente istanza di AUA la Ditta, esercente attività di taglio, modellatura e rifinitura di pietre, chiede l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di dilavamento in corpo idrico superficiale;
- Lo scarico di che trattasi è costituito dalla confluenza delle acque reflue industriali provenienti dall'area adibita a lavorazione pietre e dalle acque reflue di dilavamento provenienti dall'area di deposito inerti e fanghi avente una superficie complessiva pari a mq 145,00;
- Le acque reflue industriali verranno scaricate saltuariamente in quanto normalmente riciclate nel processo produttivo;
- Le acque reflue industriali, prima dello scarico nel corpo recettore, verranno preventivamente trattate nel medesimo impianto di trattamento in continuo utilizzato anche per le acque reflue di dilavamento, costituito da una vasca di sedimentazione avente un volume pari a mc 11,40;
- I sistemi di trattamento adottati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale di Forlì acquisito al Prot. Arpae n. PG/2020/5202 del 14/01/2020;
- Il pozzetto di ispezione/campionamento delle acque reflue industriali e di dilavamento, così come identificato nella planimetria allegata all'istanza con la dicitura *pozzetto ufficiale di prelievo*, è da considerarsi quello posto subito a valle della vasca di sedimentazione;
- Lo scarico finale delle acque reflue industriali e di dilavamento (S4 in planimetria) recapita nel Fiume Bidente afferente al Bacino idrico dei Fiumi Uniti;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisiti in atti in data 30/09/2019 Prot. Arpae n PG/2019/149996 e le successive integrazioni acquisite in data 07/01/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/1179 ;
- Planimetria relativa allo schema fognario acquisita in atti in data 07/01/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/1182 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	S.P. n. 4 Podere Belchiaro – Civitella di Romagna (FC)
Destinazione dell'insediamento	Taglio, modellatura e rifinitura di pietre
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali provenienti dall'area adibita a lavorazione pietre e acque reflue di dilavamento provenienti dall'area adibita a deposito inerti e fanghi avente una superficie complessiva pari a mq 145,00
Sistemi di trattamento	Impianto di trattamento in continuo costituito da vasca di sedimentazione avente un volume pari a mc 11,40 tempo di separazione pari a 45 min
Pozzetto fiscale di controllo	<i>Pozzetto ufficiale di prelievo</i> posto subito a valle dell'impianto di sedimentazione in continuo
Corpo Recettore	Fiume Bidente afferente al Bacino idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

1. Mantenere i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
2. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. Con cadenza triennale, a partire dall'effettiva attivazione dello scarico, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento per almeno i seguenti parametri: Solidi Sospesi totali, COD. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica dei valori limite autorizzati. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati, dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica dei limiti imposti dalla normativa;
4. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
5. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi all'impianto di sedimentazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
6. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
7. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
8. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui, così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2 paragrafo 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la Ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
9. Presso il serbatoio fuori terra di gasolio utilizzato per il rifornimento dei mezzi aziendali, dovrà essere presente una adeguata quantità di materiale assorbente da utilizzare in caso di dispersione carburante e idonea attrezzatura per la raccolta del materiale contaminato;
10. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
11. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
12. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
13. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni che la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

PREMESSA

Vista la domanda assunta al protocollo comunale n° 8766 in data 26/09/2019, presentata da Zambelli Aurelio in qualità di Legale rappresentante della ditta ZAMBELLI S.R.L. con sede in via A. Cimatti n°11 Galeata, P.IVA 01798650402, tesa ad ottenere l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali relativamente al fabbricato ad uso taglio, modellatura e finitura di pietre per la creazione di pavimenti rivestimenti pezzi speciali sito in Civitella di Romagna, in strada provinciale 04 del Bidente sn - podere Belchiaro, individuato catastalmente foglio 166, particelle n. 65 – 64 – 66 – 84 – 7 – 118 – 167;

Visto il parere favorevole del 19/02/2021 prot. SinaDoc n.3663/2021, assunto al protocollo comunale n.2043 del 23/02/2021, del Servizio Arpae-ST di Forlì;

Visto il titolo III del D.lgs 152 del 2006;

Considerato che trattasi di scarico relativo ad acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della deliberazione di G.R. n. 1053/03;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Salvo diritti di terzi;

CARATTERISTICHE

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Strada Provinciale 04 - Podere Belchiaro, Civitella di Romagna (FC)
Destinazione dell'insediamento:	Fabbricato destinato ad attività di taglio, modellatura e finitura di pietre
Classificazione dello scarico	ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti):	abitanti equivalenti totali n. 4
Recettore dello scarico:	Fiume Bidente
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Degrassatore da 250 lt (5. A.E.) Fossa Imhoff da 4 A.E. Comparto di sedimentazione: 300lt Comparto di digestione: 800 lt Filtro batterico anaerobico da 3,33 m ³ Altezza massa filtrante: 1,50 m

PRESCRIZIONI

Lo scarico delle acque reflue provenienti dal fabbricato ad uso taglio, modellatura e finitura pietre per la creazione di pavimenti rivestimenti, pezzi speciali, sito a Civitella di Romagna in strada provinciale 04 del Bidente sn - podere Belchiaro, nel fosso, è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati e nel rispetto delle seguenti prescrizioni di cui al parere Arpae- ST su citato ed in particolare:

1. Il Responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzione agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea

periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.

2. La fossa Imhoff e il pozzetto degrassatore **dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale;** con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore pubblico autorizzato. **I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.**
3. Le fossa Imhoff, il pozzetto degrassatore ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
4. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed ad Arpa-ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
5. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013;
6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.